



I lavori non sono tutti uguali

Benefici pensionistici per i lavori usuranti

Il decreto legislativo sui lavori usuranti riconosce, per la prima volta nella legislazione italiana, che i lavori non sono tutti uguali e che per questo vanno valutati in modo diverso sia ai fini contrattuali che previdenziali.

La Cgil, impegnata da anni per il raggiungimento di questo obiettivo, considera il decreto un passo in avanti importante anche se i suoi contenuti non soddisfano appieno le richieste avanzate dal sindacato e si impegna a proseguire la sua battaglia per la piena realizzazione di questo principio.

Il decreto attua, con tre anni di ritardo, quanto previsto nel Protocollo sul welfare firmato nel 2007 con il governo Prodi, approvato da oltre 5 milioni di lavoratori e pensionati; esso riprende il testo predisposto dal precedente governo nel marzo 2008, non emanato a causa dell'interruzione anticipata della legislatura. Non era scontato che finisse così perché il governo attuale era intenzionato ad aumentare il numero di notti lavorate richieste ai fini della classificazione del lavoro usurante, in modo da ridurre la platea dei beneficiari. L'iniziativa unitaria di Cgil, Cisl e Uil ha consentito di non alzare la soglia delle 64 notti, ottenendo un risultato importante per tutti i lavoratori.

Nel decreto varato restano, tuttavia, alcuni aspetti critici che la Cgil, insieme a Cisl e Uil, ha più volte sottolineato; l'elemento più negativo, tenuto conto della grave crisi in atto, è il vincolo stabilito tra diritto al beneficio e svolgimento del lavoro usurante **nell'anno di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione.**

Per le pensioni da liquidare con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 2017, infatti, occorrerà aver svolto lavoro usurante per un periodo di 7 anni nel corso degli ultimi 10 anni di lavoro compreso l'ultimo anno. Ciò significa che

lavoratori e lavoratrici che terminano la loro carriera lavorativa con periodi di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, avendo svolto magari a lungo lavori classificati usuranti, perderanno il diritto ad anticipare il loro pensionamento.

Per superare tale aspetto penalizzante, la Cgil chiede la "sterilizzazione" dei periodi di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e contratto di solidarietà nel calcolo dei 10 anni.

Inoltre nel decreto sono scomparse le risorse finanziarie relative agli anni 2008, 2009, 2010. Queste risorse, secondo la Cgil, dovranno rimanere a disposizione del fondo per i lavori usuranti.

La domanda per chi ha già maturato i requisiti o li maturerà nel corso del 2011 va presentata entro il 30 settembre 2011 (dal 2012 entro il 1° marzo di ogni anno) all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto e deve essere corredata con **documentazione probante che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare**. Tra la documentazione che può essere prodotta sono indicati i prospetti di paga, copia del libro matricola, del registro di impresa o del libro unico del lavoro, del libretto di lavoro, del contratto individuale di lavoro indicante il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, del contratto aziendale, documenti che attestino il livello di inquadramento, copia degli ordini di servizio, di registri delle presenze, etc.

E' importante, in questa fase, il lavoro che le Rappresentanze sindacali unitarie svolgeranno nei luoghi di lavoro affinché la consegna della documentazione probante da parte dell'azienda avvenga nel più breve tempo possibile anche perché il decreto prevede che, in caso di domanda tardiva, la decorrenza della pensione verrà differita proporzionalmente al ritardo nella consegna della domanda per la richiesta del beneficio.

L'ente previdenziale interessato, effettuata la verifica del diritto, comunicherà al lavoratore o alla lavoratrice la prima decorrenza utile della sua pensione.

Dopo aver ricevuto la comunicazione, il lavoratore o la lavoratrice dovrà presentare la domanda di pensione (indispensabile per il pensionamento).

I lavoratori che hanno già maturato i requisiti potranno andare in pensione subito dopo l'entrata in vigore della legge.

Esaminiamo, in particolare, quali sono i lavoratori e le lavoratrici coinvolti e quali sono i benefici riconosciuti.

I lavoratori e le lavoratrici interessati

Potranno accedere alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti le seguenti categorie di lavoratori dipendenti:

1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti come previsto dal "decreto Salvi" del 19/05/1999 (lavoro in galleria, cava o miniera; lavori svolti da palombari, lavori ad alte temperature, lavori di asportazione dell'amianto..);
2. lavoratori addetti alla linea "catena";
3. lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all'anno. Per i lavoratori con meno di 78 notti all'anno il beneficio spetterà in misura ridotta: 2 anni per chi svolge dalle 72 alle 77 notti all'anno; 1 anno per chi svolge dalle 64 alle 71 notti all'anno;
4. lavoratori che conducono veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con almeno 9 posti.

L'anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

1. 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l'entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017;
2. la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.

Periodo transitorio 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2013

Beneficio pieno

Per i lavoratori e le lavoratrici che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per gli altri lavoratori varia da 1 a 3 anni in meno rispetto all'età anagrafica e da 1 a 2 unità in meno rispetto alla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. Quota).

Nella Tabella 1 sono indicati i requisiti ordinari ed i requisiti ridotti richiesti nel periodo transitorio, nonché la riduzione del requisito dell'età anagrafica e della quota.

Tabella 1

Data maturazione requisiti	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti			Beneficio	
	Età minima	Contributi minimi	Quota*	Età minima	Contributi minimi	Quota*	Età	Quota
2° semestre 2008	58	35	--	57	35	--	- 1	--
1° semestre 2009	58	35	--	57	35	--	- 1	--
2° semestre 2009	59	35	95	57	35	93	- 2	- 2
1° semestre 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
2° semestre 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
Anno 2011	60	35	96	57	35	94	- 3	- 2
Anno 2012	60	35	96	57	35	94	- 3	-2

*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la "quota" richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell'età che della contribuzione.

Per fare un esempio: un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1952 e con 35 anni di contributi a giugno del 2009; con i requisiti ordinari, il lavoratore maturerà il diritto a pensione il 30 giugno 2012 (60 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione e quota 96) e la prima decorrenza utile della pensione sarà dal 1° luglio 2013. Se il lavoratore ha diritto all'anticipo del pensionamento per lo svolgimento di attività usuranti, il diritto a pensione di anzianità risulta già maturato al 30 giugno 2009; in tal caso la decorrenza della pensione sarà la prima data utile successiva all'entrata in vigore del decreto.

Sistema a regime dal 1 gennaio 2013

Benefici pieni a regime

I lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo e quelli che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno hanno diritto al beneficio pensionistico pieno.

A partire dal 1° gennaio 2013, il diritto al trattamento anticipato si conseguirà con un'età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.

In altri termini, a partire dal 2013 i destinatari dell'anticipo pensionistico potranno conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi ed almeno 58 anni di età, con quota 94.

Nello stesso periodo, il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti richiederà almeno 35 anni di anzianità contributiva ed almeno 61 anni di età, con quota 97.

A partire dal 2015, inoltre, la legge n. 122/2010 ha previsto l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita. In fase di prima applicazione l'incremento dell'età non potrà essere superiore a 3 mesi. Per quanto riguarda la pensione di anzianità, l'innalzamento del requisito anagrafico comporterà il corrispondente incremento della quota. Nel 2015, dunque, i requisiti minimi per perfezionare il diritto a pensione di anzianità saranno: 35 anni di contribuzione, 61 anni e 3 mesi di età e quota 97 e 3 mesi.

La Tabella 2 riepiloga i requisiti ordinari e quelli ridotti richiesti per il pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2013, indicando il beneficio per lavori usuranti in termini di riduzione del requisito dell'età anagrafica e della quota.

Tabella 2

Data maturazione requisiti	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti			Beneficio	
	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età	Quota
Anno 2013	61	35	97	58	35	94	- 3	- 3
Anno 2014	61	35	97	58	35	94	- 3	- 3
Anno 2015	61 e 3	35	97 e 3	58 e 3	35	94 e 3	- 3	- 3
Anno 2016	61 e 3	35	97 e 3	58 e 3	35	94 e 3	- 3	-3

*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la "quota" richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell'età che della contribuzione.

Per fare un esempio: un lavoratore dipendente, nato il 30 giugno 1955, matura 36 anni di contributi a giugno del 2013. Se il lavoratore ha diritto all'anticipo pensionistico per lo svolgimento di attività usuranti, i requisiti pensionistici risulteranno maturati alla data del 30 giugno 2013, in caso di lavoro ordinario i requisiti saranno maturati il 30 settembre 2016. Il lavoratore "usurato", dunque, potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di tre anni e tre mesi rispetto al lavoratore "ordinario".

Lavoratori notturni con benefici ridotti

Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all'anno la riduzione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, modulata in ragione del numero di notti lavorate, spetta a decorrere dal **1° luglio 2009**.

La riduzione del requisito dell'età anagrafica non può superare i 2 anni se il lavoratore svolge lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 e 1 anno se

presta lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.

Lavoratori notturni "72/77 notti"

La Tabella 3 riporta i requisiti ordinari e quelli ridotti richiesti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 72 a 77, nonché il beneficio in termini di riduzione del requisito dell'età anagrafica e della quota.

Tabella 3

Data maturazione requisiti	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti (72-77 notti)			Beneficio	
	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età in anni	Quota
2° semestre 2009	59	35	95	57	35	93	- 2	- 2
1° semestre 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
2° semestre 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
Anno 2011	60	35	96	58	35	94	- 2	- 2
Anno 2012	60	35	96	58	35	94	- 2	- 2
Anno 2013	61	35	97	59	35	94	- 2	- 3
Anno 2014	61	35	97	59	35	94	- 2	- 3
Anno 2015	61 e 3	35	97 e 3	59 e 3	35	94 e 3	- 2	- 3
Anno 2016	61 e 3	35	97 e 3	59 e 3	35	94 e 3	- 2	- 3

*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la "quota" richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell'età che della contribuzione.

Per fare un esempio: un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 matura 36 anni di contributi a giugno del 2013. Se il lavoratore svolge lavori usuranti, per un numero di notti annue da 72 a 77, maturerà i requisiti pensionistici alla data del 30 giugno 2014. Se il lavoratore svolge lavoro ordinario, i requisiti verranno maturati il 30 settembre del 2016. Il lavoratore notturno con "72/77 notti" all'anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 2 anni e 3 mesi rispetto al lavoratore "ordinario".

Lavoratori notturni "64/71 notti"

La Tabella 4 indica requisiti ordinari e quelli ridotti richiesti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 64 a 71, nonché il beneficio in termini di riduzione del requisito dell'età anagrafica e della quota.

Tabella 4

Data maturazione requisiti	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti (64-71 notti)			Beneficio	
	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età minima anni e mesi	Contributi minimi	Quota* anni e mesi	Età	Quota
2° semestre 2009	59	35	95	58	35	93	- 1	- 2
1° semestre 2010	59	35	95	58	35	94	- 1	- 1
2° semestre 2010	59	35	95	58	35	94	- 1	- 1
Anno 2011	60	35	96	59	35	94	- 1	- 2
Anno 2012	60	35	96	59	35	94	- 1	- 2
Anno 2013	61	35	97	60	35	95	- 1	- 2
Anno 2014	61	35	97	60	35	95	- 1	- 2
Anno 2015	61 e 3	35	97 e 3	60 e 3	35	95 e 3	- 1	- 2
Anno 2016	61 e 3	35	97 e 3	60 e 3	35	95 e 3	- 1	- 2

*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la "quota" richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell'età che della contribuzione.

Per fare un esempio: riprendiamo nuovamente il lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 che matura 36 anni di contributi a giugno del 2013. Se il lavoratore ha diritto all'anticipo pensionistico per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71, maturerà i requisiti pensionistici alla data del 30 settembre 2015, diversamente maturerà i requisiti ordinari il 30 settembre 2016.

Il lavoratore notturno con "64/71" notti all'anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 1 anno rispetto al lavoratore "ordinario".

Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diverso tipo

Sono previste, inoltre, modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo. Il criterio da adottare individuato dal decreto è quello della prevalenza. In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito il beneficio più favorevole. Per fare un esempio: un lavoratore notturno che matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa con lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e da 72 a 77 - se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro notturno con un numero di notti annue tra 72 e 77 - ha diritto all'applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori notturni con un numero di notti annue da 72 a 77. Un altro esempio: un lavoratore che matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e per lo svolgimento di addetto alla linea catena - se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro come addetto alla linea catena - ha diritto

all'applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori addetti alla linea catena.

Le Camere del lavoro, le categorie sindacali ed il patronato Inca sono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati per offrire informazioni e sostegno per acquisire il diritto al pensionamento anticipato.